



# Commissione Tesseramento Atleti

## Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: [www.campania.federvolley.it](http://www.campania.federvolley.it)  
E-mail: [campania@federvolley.it](mailto:campania@federvolley.it)  
ccp n° 22625800

### Ricorso dell'atleta Basile Roberta per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Accademia Volley S.S.D. a R.L. Benevento.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello   | Presidente Relatore |
| • Avv. Ennio De Vita       | Componente          |
| • Avv. Mariano Tonino      | Componente          |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario          |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, ascoltate le parti presenti e come rappresentate all'udienza di discussione del merito,

#### OSSERVA

L'atleta Basile Roberta chiedeva lo scioglimento del vincolo con l'associata Accademia Volley Benevento per giusta causa, in conseguenza della circostanza che la società si era iscritta di sua iniziativa al campionato di serie C per la presente stagione agonistica 2011/2012, avendo ceduto il diritto sportivo di partecipare al campionato di serie B2, dove aveva militato nella stagione agonistica 2010/2011 senza essere retrocessa, anzi finendo al quinto posto in classifica. La richiesta di svincola era stata preceduta dalla costituzione in mora rivolto in via amichevole all'associata Accademia Volley Benevento, non riscontrato dalla stessa. L'atleta quindi provvedeva nei termini a presentare ricorso a questa CTA. La Accademia Volley Benevento non depositava nei termini alcun atto difensivo, ma chiedeva di essere allessa alla discussione verbale, avendo versata la tassa ricorso. In sede di discussione venivano sentite le parti le quali ribadivano le rispettive richieste ed in particolare il rappresentate della associata Accademia Volley Benevento confermava che la società non si era iscritta al campionato di serie B per motivi economici, ma che la società teneva all'atleta. Il difensore della società concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto non risultava versata la tassa ricorso, mentre la copia del ricorso inviata alla società risultava priva degli allegati, pertanto il ricorso andava dichiarato inammissibile, irricevibile ai sensi degli art. 79 comma 2,4 e 5 del R.G.

Le eccezioni preliminari prospettate dalla Accademia Volley Benevento sono da rigettare per i seguenti motivi: risulta effettuato il versamento della tassa poiché la relativa ricevuta è stata allegata al ricorso, che è quindi ammissibile e ricevibile art.79 comma 2, 3 lettera a e comma 4 R.G.; la mancanza di allegazione dei documenti prodotti dal ricorrente alla copia del ricorso inviato alla Accademia Volley Benevento non è sanzionata a termini di regolamento in nessun modo art. 79 comma 5 R.G., quindi il ricorso non può essere dichiarato inammissibile o irricevibile; invero nella mancata allegazione dei documenti, allorchè questi attengano alla fondatezza della domanda, sarebbe ravvisabile una violazione del diritto di difesa, idoneo a far richiedere al controinteressato una remissione in termini, cosa che nel presente giudizio non è avvenuta in quanto alcuna documentazione è stata prodotta dall'atleta per supportare la propria domanda

Nel merito la richiesta di svincolo è fondata e deve essere accolta; è risultato pacifico per espresso riconoscimento dello stesso rappresentante del sodalizio che la Accademia Volley Benevento pur non essendo retrocessa dalla serie B2 ha preferito iscriversi al campionato di serie C, in tal modo rinunciando ad iscriversi al campionato superiore (ipotesi di scioglimento coattivo del vincolo art. 34 comma 3 lettera b imputabile all'associato) e non consentendo all'atleta Basile di poter continuare la sua crescita sportiva e tecnica in un campionato che presenta sicuramente un tasso



# Commissione Tesseramento Atleti

## Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: [www.campania.federvolley.it](http://www.campania.federvolley.it)  
E-mail: [campania@federvolley.it](mailto:campania@federvolley.it)  
ccp n° 22625800

tecnico superiore a quello richiesto per la serie C. La Commissione contemperando quindi l'interesse dell'atleta ad ottenere lo svincolo in conseguenza della naturale aspettativa di una maggiore crescita tecnica, che le sarebbe stata assicurata dalla permanenza nella serie B2, che anche l'atleta con le sue prestazioni sportive ha contribuito a mantenere, e l'interesse dell'associata a conservare il vincolo per usufruire delle prestazioni dell'atleta nel campionato di serie C, ritiene equo riconoscere come prevalente l'interesse dell'atleta.

P.Q.M.

La commissione, esaminato il ricorso proposto dall'atleta BASILEROBERTA per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società Accademia Volley Benevento S.S.D.

- Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta dalla società Accademia Volley Benevento S.S.D. per giusta causa imputabile alla società;
- Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l'incameramento di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO

DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 9 novembre 2011

F.TO IL PRESIDENTE CTA SEZ. DISTACCATA CAMPANIA PUGLIA BASILICATA  
MOLISE CALABRIA

Avv. Augusto Mattiello